

AVVISO

AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

**L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 19 – aiuti agli allevatori ovini per l'acquisto di soggetti maschi riproduttori, al fine di aumentare la resistenza degli ovini alla "scrapie"-
Delibera 16/20 del 29 marzo 2011 - Decreto 735/DecA/22 del 7 aprile 2011.**

Chiarimenti in merito all'interpretazione del punto 6 del bando pubblico per l'ammissione agli aiuti annualità 2011 (approvato con determinazione n. 1322/2011 del 14 aprile 2011).

La deliberazione n. 16/20 del 29/03/2011 e il decreto 735/DecA/22 del 7 aprile 2011 citano la comunicazione della Commissione " Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria" e la successiva Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010 per i quali l'importo complessivo degli aiuti concessi ad ogni singola impresa, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011, ammonta a € 15.000,00.

Tale obbligo di riscontro trae ragione con particolare riferimento ai beneficiari dell'aiuto di cui all'art. 1 della L.R. 15/2010 che prevede un aiuto complessivo di € 7.500,00 per singola azienda.

Pertanto, considerando il massimale di € 15.000,00, si ritiene che l'aiuto massimo concedibile per azienda con riferimento alla normativa sopra citata debba essere pari a € 7.500,00 calcolato sugli ultimi tre anni.

Il Direttore dell'Area di Coordinamento

Antonello Arghittu